

Art. 54

- Prequalificazione -

Per la individuazione del privato contraente, nel caso della trattativa privata, si procede a contatti assunti, anche senza formalita', dall'Amministrazione.

Nel caso, peraltro, se ne ravvisi l'opportunita', la scelta puo' avvenire anche con una gara di prequalificazione.

In tale ultimo caso, l'Amministrazione predispone delle regole operative del procedimento che vengono portate a conoscenza dei soggetti invitati.

"/.

Art. 55

- Valutazione delle offerte -

Sia nel caso dei contatti informali che in quello della prequalificazione, le offerte presentate dagli aspiranti contraenti vanno valutate con il metodo della convenienza complessiva, tenendo in considerazione, oltre al prezzo, che dovrà comunque essere l'elemento centrale della valutazione, anche le altre condizioni offerte.

“/”

Art. 56

- Aggiudicazione -

Nell'atto di aggiudicazione, assunto con delibera della Giunta municipale, va dato atto delle ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta per mezzo della trattativa privata.

./.

Art. 57

- Stipulazione del contratto -

La stipulazione contrattuale ha luogo con le modalità di cui agli artt. 84 e seguenti del presente regolamento, con successivo atto, nel quale sono indicate le condizioni contrattuali precedentemente accettate dal contraente ed altre che eventualmente si rendessero necessarie, senza modificare i termini assunti nell'atto di aggiudicazione.

Art. 53

- Rinvio -

Per quanto non disposto nel presente titolo, si fa riferimento alle norme nazionali in materia di contratti pubblici.

“/”

## Titolo ceto: Le concessioni

### Art. 59

#### - La concessione -

Le finalità proprie dei contratti pubblici possono essere perseguite con lo strumento della concessione, quando l'esecuzione degli adeguamenti che fanno capo al soggetto incaricato dall'Amministrazione non possono essere eseguiti se non con il contemporaneo trasferimento di poteri pubblici, quali, ad esempio, la redazione del progetto, l'acquisizione delle aree, la direzione dei lavori, il collaudo, l'emanazione di ordini ai cittadini ecc.

In tali casi, l'Amministrazione emana un provvedimento di concessione, nel quale, oltre agli elementi di cui al successivo art. 53, provvede alla individuazione dei poteri pubblici trasferiti.

- Tipologia delle concessioni -

Le concessioni di cui al precedente articolo non possono essere emesse per prestazioni contrattuali inferiori a un miliardo di lire.

Esse possono concernere ipotesi:

- a) di sola costruzione;
- b) di costruzione e di gestione;
- c) di affidamento di servizi;
- d) di attività complesse, tali da essere ricomprese in un numero elevato e diversificato di contratti.

Art. 61

- Scelta del concessionario -

La scelta del concessionario ha luogo, <sup>di norma,</sup> con il sistema dell'appalto -concorso, ~~salvi i casi dell'art. 53, in presenza dei quali può procedersi con il sistema della trattativa privata preceduta da una prequalificazione.~~ ovvero con il sistema di cui all'art. 24, 2° comma lettera b della legge 584/1977 -



Art. 62

- Competenze per la concessione -

La scelta dello strumento concessorio deve essere motivatamente assunta dal Consiglio comunale in sede di adozione dei piani e programmi generali di cui ai precedenti articoli 7 e 8, anche con la individuazione della sola possibilità, il cui accertamento può essere demandato alla Giunta.

./.

Art. 63

- Contenuto dell'atto di concessione -

L'atto di concessione deve contenere:

- a) l'indicazione del concessionario;
- b) l'indicazione esatta dei poteri pubblici trasferiti, con la precisazione delle modalità di esplicazione delle funzioni e il tempo del loro trasferimento;
- c) la precisa connotazione delle opere, dei lavori o delle altre prestazioni da eseguirsi da parte del concessionario;
- d) la durata della concessione;
- e) le modalità che caratterizzano la stessa;
- f) le facoltà operative attribuite al concessionario, tra cui quella di potersi o meno servire e secondo quali modalità si soggetti appaltatori;
- g) i poteri di sorveglianza e di controllo dell'Amministrazione;
- h) l'eventuale prezzo corrispettivo delle prestazioni e le modalità di pagamento;
- i) qualsiasi altro elemento ritenuto rilevante.

./.

Art. 64

- Disciplinare -

Contemporaneamente all'atto di concessione viene predisposto un disciplinare, che deve essere sottoscritto per accettazione dal concessionario e che serve a regolamentare i singoli incombenti del concedente di cui consta la concessione.

L'efficacia del disciplinare è subordinata all'efficacia dell'atto di concessione, di cui segue le sorti.

\*/

Art. 61

- Annullamento, revoca e modifica -

L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, se ciò è conforme all'interesse pubblico, annullare, revocare o modificare l'atto di concessione.

\*/.

Art. 6<sup>5</sup>

- Convenzioni -

Se se ne presenta la necessità, l'Amministrazione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'acquisizione di beni, servizi ed altre utilità.

Se dall'esecuzione dell'atto convenzionale deriva la necessità della stipula di contratti o della emanazione di provvedimenti amministrativi, questi seguono le regole giuridiche che sono proprie di tali atti.

./.

Titolo settimo: Modalità procedurali

Art. 6<sup>b</sup>

- Requisiti per la partecipazione alle gare -

Nessuno può partecipare alle gare pubbliche comunali senza il possesso dei requisiti all'uopo preventivamente stabiliti negli atti generali e particolari dell'Amministrazione.

Art. 60

- Esame dei requisiti -

La valutazione del possesso dei requisiti viene effettuata di volta in volta dall'Amministrazione secondo le regole stabilite nel capitolato, nel bando, dell'avviso o nella lettera di invito.

La valutazione dei requisiti suddetti può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo l'aggiudicazione.

Il possesso dei requisiti deve permanere per tutta la durata del contratto.

Art. 68

- Raggruppamenti temporanei -

Alle gare pubbliche comunali è sempre possibile, a prescindere dall'importo del contratto stipulando e dalla natura dello stesso, la partecipazione di imprese temporaneamente riunite, purché il raggruppamento sia stato formato prima della presentazione delle offerte.



Art. 69

- I concorsi -

Alle gare pubbliche comunali sono altresì sempre ammessi, a prescindere dall'importo del contratto stipulando e dalla natura di esso, consorzi comunque costituiti, purchè la costituzione sia avvenuta prima delle presentazioni delle offerte.

Sia per i raggruppamenti temporanei di imprese che per i consorzi valgono le regole previste dalla normativa nazionale.

./.

.Art. 7<sup>0</sup>

- Certificazioni necessarie -

Per la partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione comunale e, quando non sia prevista la gara, per la stipulazione dei contratti, è sempre necessaria la comparazione della posizione del soggetto aggiudicatario e contraente di non trovarsi in alcuna delle condizioni estetiche previste dalla normativa nazionale.

E' sempre necessaria la presentazione della documentazione antimafia.

Art. 72

- Autocertificazione -

Trovano applicazione nella materia contrattualistica disciplinata dal presente regolamento le regole sull'autocertificazione, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 15 del 1968.

\*/

Art. 74

- Iscrizioni in albi ed elenchi -

Se la normativa nazionale prevede, come requisito di partecipazione, l'iscrizione degli aspiranti contraenti all'Albo nazionale costruttori o ad altri albi ed elenchi speciali, tale requisito deve essere posseduto dagli aspiranti contraenti con l'Amministrazione comunale.

Parimenti è indispensabile, se richiesta, l'iscrizione negli albi, registri ed elenchi comunali.

- Valutazione dei requisiti -

I documenti comprovanti la situazione economica, finanziaria e tecnica delle imprese partecipanti alla gara indetta dall'Amministrazione al fine di determinare l'idoneità dell'impresa all'adempimento corretto e puntuale delle obbligazioni contrattuali.

Tale valutazione è necessaria e il suo esito negativo comporta la esclusione dalla gara pubblica, anche nel caso in cui l'impresa risulti iscritta in albi ed elenchi per le categorie corrispondenti al contratto da stipulare.

- Commissioni giudicatrici -

Le commissioni giudicatrici delle gare pubbliche dovranno sempre essere composte con la partecipazione di soggetti dotati di titoli culturali o professionali verificabili o nella materia dei contratti pubblici ovvero nella singola scienza o tecnica relativa all'oggetto della prestazione contrattuale, *estremi all' Amm. Com. di*

Le commissioni stesse dovranno essere costituite da un presidente e da un numero di membri che può essere, a seconda della complessità della vicenda di due o quattro.

Nelle commissioni di gara preposte ad asta pubblica e a licitazione privata, segretario della commissione ~~è sempre il vice segretario generale del Comune.~~

*è il Segretario generale  
o suo delegato, con qualifica tripartita.*

Art. 75

- Presidenza della commissioni -

La presidenza di tutte le commissioni di gara è conferita, in ogni caso, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990, ad un funzionario dell'Amministrazione comunale in possesso di qualifica dirigenziale.

Designato dal Segretario Generale.

./.

Art. 76

- Regole procedurali -

La direzione del procedimento della gara pubblica è affidata al Presidente di gara, coadiuvato, se è costituita una commissione, dai membri della stessa e dal segretario.

Le regole dei procedimenti di gara sono quelle riportate nel bando, avviso, lettera di invito, ovvero in mancanza, nel capitolato speciale, ovvero, in mancanza anche di questo, nelle norme del capitolato generale o in quelle del presente regolamento.



Art. 70

- Pubblicità delle gare -

I procedimenti di gara che si svolgono per asta pubblica o per licitazione privata sono aperti al pubblico.

Le gare informali di prequalificazione finalizzate alla trattativa privata, se non vi ostano ragioni tecniche, sono aperte anch'esse al pubblico.

Titolo ottavo: L'aggiudicazione

Art. 78

- Il provvedimento di aggiudicazione -

Il provvedimento con il quale si procede all'aggiudicazione di un contratto ad un soggetto e' sempre di competenza della Giunta Municipale.

Se si e' proceduto ad aggiudicazione in sede di sottoscrizione di verbale di gara, dopo l'esperimento di asta pubblica o di licitazione privata, il verbale stesso e' soggetto all'approvazione da parte della Giunta Municipale.

./.

Art. 70

- Contenuto del provvedimento di aggiudicazione -

Il provvedimento di aggiudicazione deve richiamare gli estremi della deliberazione di contrattare, il procedimento seguito per la scelta del contraente privato con specifica approvazione di esso, il nominativo del soggetto aggiudicatario, il prezzo dell'aggiudicazione, la descrizione delle operazioni contrattuali, il termine entro cui si procederà alla successiva stipulazione e quant'altro ritenuto necessario ed opportuno.

./.

\*

Art. 20

- Controllo del provvedimento di aggiudicazione -

Il provvedimento di aggiudicazione, assunto con delibera della Giunta municipale, e' sottoposto al controllo del Comitato regionale di controllo nei soli casi previsti dai commi primo, secondo e quarto dell'art. 46 della L. n.142 del 1990.

\*/

CAPITOLO SECONDO: LA SERIE NEGOZIALE

TITOLO NONO: LA STIPULAZIONE

Art. 81

- L'atto di stipulazione -

L'atto di stipulazione, formato in uno dei modi previsti dal successivo art. 83, deve contenere la specificazione di tutte le obbligazioni assunte dalle parti.

Può essere richiamato in esso il capitolato speciale e qualsiasi altro documento, nell'accordo delle parti.

./.

Art. 39

- Forma della stipulazione -

La stipulazione del contratto ha luogo normalmente in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario generale, in funzione di ufficiale rogante.

L'Amministrazione e' rappresentata da un funzionario in possesso di qualifica dirigenziale, il privato contraente da soggetto a cio' legittimato secondo le norme del codice civile.

In caso di assenza, vacanza o impedimento del Segretario Generale, l'ufficio rogante s' assume dal vice segretario generale.

Puo' procedersi alla stipulazione in forma pubblica, davanti a notaio, soltanto quando:

- a) le spese di rogazione vengano assunte dal privato contraente;

\*/

(segue art. 30)

b) vi sia l'impossibilita' di usufruire dell'opera del segretario generale o del vice segretario generale e l'operazione venga autorizzata dalla Giunta municipale, con l'individuazione della spesa e dell'esistenza della relativa copertura finanziaria.

47.

Art. 33

- Patti intermedi -

Prima di procedere alla stipulazione e dopo l'aggiudicazione, l'Amministrazione può ulteriormente contrattare con l'aggiudicatario sia in ordine al prezzo che a clausole accessorie, perché l'uno o le altre siano migliorative per la stessa amministrazione rispetto a quelli fissati nell'atto di aggiudicazione.

\*/



Art. 41

- Contenuto dell'atto di stipulazione -

L'atto di stipulazione deve contenere in ogni caso, tra le altre clausole, le seguenti:

a) la facoltà per l'Amministrazione di sciogliersi dal contratto in qualunque momento per motivi di diritto pubblico, salva la remunerazione per l'altra parte delle obbligazioni già adempiute e un eventuale compenso indennitario per quelle in corso di adempimento;

b) la facoltà per l'Amministrazione di sciogliersi dal contratto in ogni caso di grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno patito dalle stesse;

c) la facoltà dell'Amministrazione di modificare l'oggetto del contratto entro i limiti di un ventesimo dell'importo originario, con proporzionale aumento del corrispettivo.

./.

Art. 5<sup>b</sup>

- Cauzione -

Contemporaneamente con la stipulazione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere all'altro contraente il deposito di una somma e titolo cauzionale nella misura stabilita di volta in volta e comunque non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'importo del contratto.

La somma stessa può essere rappresentata, oltre che da titoli di Stato, anche da fidejussioni bancarie o assicurative per il medesimo importo.

./.

Titolo decimo: l'esecuzione del contratto

Art. 86

- La consegna dei lavori -

Se deve darsi corso alla consegna dei lavori, l'operazione ha luogo dopo la stipulazione del contratto.

Della stessa e' redatto verbale in contraddittorio.

4/4

- L'inizio dei lavori -

Dopo la consegna dei lavori, il privato contraente e' tenuto ad iniziare immediatamente i lavori.

Lo stesso, per gravi ragioni, puo' chiedere una proroga all'Amministrazione, la quale, nel concederla, deve valutare la gravita' delle ragioni addotte e l'incidenza del ritardo nell'esecuzione dei lavori.

In ogni altro caso, l'Amministrazione diffida il privato contraente a dare inizio ai lavori, assegnando allo stesso un termine, trascorso il quale dichiara la decadenza dell'aggiudicazione, salvo che non sussistano gravi ed oggettive difficolta' che ostacolano l'inizio dei lavori medesimi.

Art. 8

- Adempimenti del privato contraente -

Per i contratti diversi dalle opere e lavori pubblici, gli adempimenti del privato contraente, in mancanza di specifiche clausole, vanno intesi secondo gli usi del relativo mercato, con particolare riferimento a quelli in atto nell'ambito del territorio comunale.

Art. 89

- Poteri dell'Amministrazione -

L'Amministrazione e' titolare, nella fase di esecuzione del contratto, di tutti i diritti che ad essa competono nella sua specifica qualita' nonche' dei poteri che fanno capo alle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge n. 2248 - all. F - del 1965, del r.d. n. 2240 del 1923, del r.d. n. 827 del 1924 e delle altre norme che regolano la materia.

\*/

Art. 90

- Subappalto -

Il subappalto non autorizzato dall'Amministrazione e' vietato.

L'autorizzazione stessa e' concessa con deliberazione della Giunta municipale se il subappalto e' ritenuto utile per la migliore esecuzione del contratto e se il subappaltatore e' in possesso di tutti i requisiti per essere parte di un contratto con l'Amministrazione comunale.

In nessun caso puo' essere autorizzato un subappalto se non sono rispettate le condizioni di cui all'art. 18 della L. n.55 del 1990. e

*successive modifiche e integrazioni*

In caso di subappalto non autorizzato, salve le attivazioni disposte dalla normativa nazionale, l'aggiudicazione e' immediatamente revocata.

Art. 9<sup>A</sup>

- Pagamento del corrispettivo -

Il corrispettivo contrattuale e' pagato al contraente dopo la  
resa della prestazione corrispettiva, debitamente controllata, ed  
entro il terzo mese successivo dalla stessa.

./.



Art. 39

- Controllo dell'Amministrazione -

L'Amministrazione comunale, tramite i propri uffici, puo' sempre controllare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

A tal fine, il privato contraente deve mettere a disposizione dei tecnici dell'Amministrazione ogni elemento per facilitare tale controllo.

./.

Art. 95

- Direzione dei lavori -

Nei contratti di appalto di opere pubbliche e in ogni altro caso in cui esso sia previsto, l'Amministrazione comunale nomina un tecnico di propria fiducia da preporre alla direzione dei lavori.

..

Art. 26

- Nomina del direttore dei lavori -

Puo' essere nominato direttore dei lavori un <sup>Fun. Comario</sup> ~~impiegato~~  
<sup>tecnico</sup> dell'Amministrazione comunale ~~insediato nell'ufficio tecnico~~ e  
munito di idoneo titolo di studio.

Puo' essere nominato altresì un professionista esterno iscritto  
negli appositi albi, allorquando non sia possibile procedere alla  
nomina di un <sup>Fun. Tecnico Comario</sup> ~~impiegato comunale~~, ovvero in tutti i casi in cui non  
venga ritenuto opportuno.

Le ragioni della scelta del professionista esterno dovranno  
risultare dalla deliberazione di Giunta municipale che conferisce  
l'incarico.

Mt

.. / ..

Art. 97<sup>5</sup>

- Compenso -

*Il Funzionario Tecnico*

~~L'impiegato comune~~ nominato direttore dei lavori e che non venga esentato dal disbrigo del normale servizio, ha diritto ad un compenso fissato dalla delibera di incarico che non puo' superare in ogni caso il 25% della tariffa professionale.

- Funzione del direttore dei lavori -

Al direttore dei lavori ~~a' un ufficio tecnico~~  
dell'~~Amministrazione comunale~~, ~~a~~ sui incombono i compiti previsti  
dalla normativa nazionale, con specifico riferimento a quelli indicati  
nel r.d. 25 maggio 1985, n.350 e successive modificazioni ed  
integrazioni.

Il direttore dei lavori, sia nel caso che si tratti di un  
*Franco Tomicelli*  
dipendente ~~comunale~~ e sia nel caso che si tratti di un professionista  
esterno, e' tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni fatto  
rilevante circa l'andamento dell'opera pubblica e a far eseguire le  
disposizioni che da questa gli provengono.

Il direttore dei lavori deve personalmente tenere ed aggiornare i  
registri di contabilita' relativi all'andamento dell'opera pubblica e  
comunicare tempestivamente gli ostacoli che dovessero sorgere nel  
corso dell'opera, nonche' il compimento degli stati di avanzamento, le  
riserve iscritte dall'appaltatore e quant'altro sia rilevante per il  
compimento dell'opera pubblica.

./.

Art. 5~~8~~

- Revoca dell'incarico -

Nel caso di mancato assolvimento dei compiti suddetti, l'incarico  
e' immediatamente revocato con deliberazione della Giunta municipale.

./.

Art. 118

- Riserve -

Le riserve iscritte dall'appaltatore nell'apposito registro vanno immediatamente portate a conoscenza dell'Amministrazione accompagnate da una nota illustrativa, da parte del direttore dei lavori.

L'ufficio tecnico comunale, cui le riserve devono essere inviate, e' tenuto ad esaminarle immediatamente e a predisporre una relazione sulle stesse con particolare riferimento alla loro congruita', da esaminarsi dalla Giunta municipale.

./.

Art. 99

- Il collaudo -

In ogni caso in cui il capitolato speciale o gli altri atti della contrattazione prevedano un collaudo finale, questo va effettuato dall'Amministrazione dopo il termine dei lavori o la consegna dei beni.

L'Amministrazione dispone il collaudo, dandone comunicazione al privato contraente, con delibera della Giunta entro il mese successivo alla ultimazione dei lavori.

Le operazioni di collaudo devono terminare nel termine assegnato dall'Amministrazione che, salvo proroghe dovute alla complessita' dell'opera collaudanda, non puo' superare i 6 mesi.

./.



Art. 10<sup>0</sup>

- Certificato di collaudo -

Il certificato di collaudo e' rilasciato dal collaudatore o dalla commissione di collaudo e deve essere approvato, con deliberazione di Giunta, entro un mese dalla data del suo rilascio, salva la possibilita' di proroga in presenza di oggettive difficolta'.

Nello stesso tempo va approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, quando esso e' ammesso in sostituzione del certificato di collaudo.

./.

Art. 10

- Obbligatorietà e facoltatività del collaudo -

Non si fa luogo a collaudo per opere, lavori e forniture fino a 200 milioni di lire.

Per opere, lavori e forniture fino a un miliardo di lire la collaudazione è facoltativa, potendo essere sostituita dal certificato di regolare esecuzione.

Per opere, lavori e forniture superiori a un miliardo di lire è necessario il collaudo.

./.

Art. 10<sup>9</sup>

- Nomina dei collaudatori -

Per i collaudi di cui al secondo comma del precedente articolo 103, il collaudo e' svolto da un professionista iscritto in uno degli appositi albi professionali, scelto per la sua competenza ed esperienza.

Per i collaudi di cui al terzo comma del precedente articolo 10<sup>1</sup>, il collaudo e' svolto da una commissione di collaudatori composta da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato preferibilmente tra i magistrati amministrativi od ordinari in servizio o in quiescenza, e due tra gli iscritti negli appositi albi.

Ai collaudatori e' dovuto il compenso previsto dalle apposite tariffe professionali, ridotti dal 25% se si tratta di soggetti rivestenti la qualita' di pubblico dipendente.

Il magistrato di cui al secondo comma del presente articolo, se in servizio, dovra' essere debitamente autorizzato dal proprio organo di autogoverno.

~~1~~

Titolo undicesimo: La risoluzione del contratto

Art. 107

- Risoluzione del contratto -

L'Amministrazione comunale puo' sciogliersi dal contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dalla normativa pubblicistica a carattere nazionale, dettata per le amministrazioni dello Stato e per gli altri enti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata.

Parimenti, l'Amministrazione comunale puo' adottare tutti gli atti previsti dalla normativa pubblicistica suddetta in materia di decadenza, annullamento, revoca, rescissione, risoluzione, esecuzione d'ufficio e sospensione del contratto.

./.

Titolo dodicesimo: L'arbitrato

art. 1041

- Facoltativita' dell'arbitrato -

La soluzione delle controversie con il privato contraente puo' essere deferita ad arbitri soltanto se le parti vi consentono.

"/

Art. 10<sup>5</sup>

- Clausola compromissoria -

La clausola compromissoria puo' essere inserita nel contratto soltanto se le parti vi consentono.

La stessa puo' comunque sempre essere derogata, se entrambe le parti dichiarano di rinunciarvi, preferendo a dire la giurisdizionale statale.

.. / ..

Art. 108

- Designazione dell'arbitro -

Nel caso si proceda ad arbitrato, l'Amministrazione comunale nomina uno degli arbitri, il contraente privato nomina l'altro arbitro, e i due arbitri nominano un terzo arbitro che e' destinato ad assumere le funzioni di presidente.

L'arbitro nominato dall'Amministrazione comunale deve essere in ogni caso o un magistrato amministrativo od ordinario in servizio o in quiescenza o un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Se si tratta di magistrato in servizio, questi deve conseguire l'autorizzazione da parte del proprio organo di autogoverno.

\*/

Titolo tredicesimo: La revisione prezzi

Art. 10<sup>M</sup>

- Rinvio -

In materia di revisione dei prezzi, si fa rinvio alla normativa in materia di contratti pubblici esistente a livello nazionale.